

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4986 del 01/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA FOLESANO DI CARLA CAVARA & C S.S. per l'impianto destinato ad attività di vinificazione, sito in Comune di Marzabotto (BO), via San Silvestro n. 17 Loc. Panico
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5206 del 28/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno uno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOCIETA' AGRICOLA FOLESANO DI CARLA CAVARA & C S.S. per l'impianto destinato ad attività di vinificazione, sito in Comune di Marzabotto (BO), via San Silvestro n. 17 Loc. Panico.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla SOCIETA' AGRICOLA FOLESANO DI CARLA CAVARA & C S.S. (C.F. e P.IVA 02336221201) per l'impianto destinato ad attività di vinificazione, sito in Comune di Marzabotto (BO), via San Silvestro n. 17 Loc. Panico, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-5336 del 05/10/2017 con scadenza di validità in data 11/10/2032, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento n. 734 del 12/10/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2017-5336 del 05/10/2017 con scadenza di validità in data 11/10/2032 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
6. Obbliga la SOCIETA' AGRICOLA FOLESANO DI CARLA CAVARA & C S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SOCIETA' AGRICOLA FOLESANO DI CARLA CAVARA & C S.S. (C.F. e P.IVA 02336221201) con sede legale in Comune di Marzabotto (BO), via San Silvestro n. 17 Loc. Panico, per l'impianto sito in Comune di Marzabotto (BO), via San Silvestro n. 17 Loc. Panico, ha presentato, nella persona di Marco Chatrian, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 11/06/2018 (Prot. n. 9579) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

allo scarico in acque superficiali a seguito degli adeguamenti strutturali ed impiantistici richiesti dalla precedente Autorizzazione Unica Ambientale all'allegato A per lo scarico in acque superficiali dei reflui originati dall'attività.

- Il SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota Prot. n. 9585 del 11/06/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/06/2018 al PGB0/2018/13737 e confluito nella **Pratica SINADOC 18360/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale con propria nota del 05/07/2018 (prot.n.2294), agli atti di ARPAE SAC di Bologna in data 05/07/2018 al PGB0/2018/15720, ha trasmesso il proprio Nulla Osta relativo all'esecuzione degli interventi di adeguamento del sistema di scarico.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 16/08/2018, PGB0/2018/18840, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Marzabotto, con nota prot.n. 9921 del 04/09/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 04/09/2018 al PGB0/2018/19902, ha trasmesso il proprio parere favorevole ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 28/09/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto Società Agricola Folesano di Carla Cavara e C. S.S.
Comune di Marzabotto (BO), via San Silvestro n. 17, loc. Panico**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche “per legge” in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna che recapita nel Rio della Fontanella) classificato come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge”, costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge provenienti dai locali cantina, vinificazione e ricovero trattori e di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici presenti nel locale cantina.

Le acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge derivate dal locale cantina sono preventivamente trattate, assieme alle relative acque reflue domestiche, mediante pozzetto degrassatore per poi confluire dopo l’unione con le acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge derivate dai locali vinificazione e ricovero trattori anch’esse preventivamente trattate con pozzetto degrassatore, ad un sistema finale di trattamento costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore aerobico e successiva Fossa Imhoff, prima dello scarico finale nel fosso esistente, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine 2 immissioni in acque superficiali (2 fossi di campagna che recapitano nel Rio della Fontanella) provenienti dal troppo pieno delle 2 cisterne di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento non contaminate (derivate dalle coperture dei locali cantina, vinificazione e ricovero trattori) e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Tale immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Prescrizioni

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
4. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
5. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
6. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) la fossa Imhoff sia dotata di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatori, fossa Imhoff e filtro percolatore aerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - f) al fine di garantire l'efficienza depurativa del filtro percolatore aerobico si dovrà procedere al controlavaggio del filtro (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);
 - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- h) le acque meteoriche, raccolte ed accumulate da rete dedicata, siano smaltite a cielo aperto utilizzando fossi e scoline che garantiscano il regolare deflusso delle acque a valle;
 - i) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;
 - j) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione delle sponde del corpo idrico ricettore, per un tratto di almeno 15 m a valle del punto di immissione del fosso di campagna che recapita nel Rio della Fontanella, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - k) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 10. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.
 11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Pratica Sinadoc 18360/2018

Documento redatto in data 28/09/2018



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 88

del 03/07/2018

OGGETTO: autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di attività vinicola sita in Via S. Silvestro, 17 località Panico in Comune di Marzabotto all'interno del Parco regionale di Monte Sole e dell'omonimo Sito Natura 2000. Rilascio nulla osta alla Sig.ra Carla Cavara, legale rappresentante della Società Agricola Folesano.

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente nulla osta e' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 03/07/2018.

Lì 03/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Vista la richiesta presentata all'Ente lo scorso 13 giugno 2018, prot. n. 2015, dal SUAP dell'Unione dell'Appennino Bolognese, relativa all'autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di attività vinicola dell'Azienda Agricola Folesano sita in Via San Silvestro n. 17 località Panico in Comune di Marzabotto (F.24, mappale 63);

Preso atto che la domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica;
- modulo AUA;
- documentazione fotografica;
- schede impianti;
- planimetria dell'impianto fognario;
- modulo di pre-valutazione d'incidenza;

Dato atto che il richiedente intende aggiornare l'impianto esistente di trattamento di acque reflue industriali assimilate alle domestiche dimensionato per 6 A.E., come da prescrizioni di Arpae (determina n. 734 del 12/10/2017); in particolare l'impianto sarà integrato con un degrassatore (capacità pari a 400 litri dimensionato per 8 A.E.), un filtro percolatore aerobico (capacità 6000 litri) e una vasca Imhoff (capacità 1100 litri); l'impianto di trattamento definitivo di ciascun corpo di fabbrica sarà composto da degrassatore-fossa Imhoff-filtro percolatore anaerobico-fossa Imhoff e scarico in fosso esistente (Rio della Fontanella);

Considerato che la richiesta si riferisce a due edifici siti in Area contigua del Parco regionale storico di Monte Sole, e che lo scarico è ubicato in un fosso interno al SIC IT4050003, senza il coinvolgimento di habitat di interesse comunitario e potenzialmente idoneo ad habitat di specie indicati nel Formulario e legati ai corsi d'acqua (invertebrati, anfibi, rettili, mammiferi);

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con cui si recepisce la Direttiva dell'Unione Europea n. 92/43/CEE, relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7, contenente "Disposizioni in materia ambientale", che al Titolo I - artt.3-7, definisce i compiti e le funzioni dei vari Enti anche in ordine alle procedure per l'effettuazione delle valutazioni di incidenza di cui alla normativa nazionale;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il

monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 “Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22-01-2018 “Approvazione delle Misure generali di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 e n. 667/09;

Esaminata la scheda di Pre-valutazione di incidenza per interventi firmata dal tecnico incaricato Arch. Marco Chatrian, in cui si dichiara una incidenza “bassa” sul Sito Natura 2000;

Considerato che l’area in cui verrà recapitato lo scarico dopo il trattamento di depurazione è situata ad una certa distanza da ambienti particolarmente sensibili (come ad es. aree carsiche e acque oligotrofiche);

Dato atto che la realizzazione dello scarico per la sua natura (tipo di origine del refluo e quantità, trattamento a cui viene sottoposto, modalità di scarico) e per l’area in cui viene ad essere collocata non interferirà significativamente sugli obiettivi di conservazione delle acque e del patrimonio naturale stabiliti dal Piano Territoriale del Parco e avrà una incidenza “bassa” sul Sito Natura 2000 e sugli habitat e specie di interesse comunitario;

Visto il nulla osta n. 100/2013 rilasciato dall’Ente all’Azienda Agricola Folesano per *“l’ampliamento della cantina vinicola e realizzazione ricovero attrezzi”* in cui si prescriveva che *“gli edifici devono essere adeguatamente serviti da rete fognaria”*;

Considerato che l’attività di scarico di refluo depurato è da ritenersi conforme a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco, in particolare dalle Norme di attuazione (artt. nn. 53 “Conservazione degli habitat naturali”, 44 “Tutela di corsi d’acqua e sorgenti”, 48 “Prescrizioni per la tutela della fauna”, 54 “Tutela e conservazione delle specie floristiche del Parco”), in particolare per quanto riguarda una rigorosa tutela delle acque, a condizione che siano rispettate le prescrizioni sotto riportate;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

1. di **rilasciare** alla Sig.ra Carla Cavara in qualità di legale rappresentante della società agricola Folesano, sita in Via S. Silvestro, n. 17 località Panico, in Comune di Marzabotto il **nulla-osta** relativo all'autorizzazione unica ambientale per modifica sostanziale di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di attività vinicola dell'Azienda (dimensionato per 6 A.E.) e recapitate nel Rio della Fontanella, come da richiesta ricevuta il 13 giugno 2018, prot. n. 2015 che viene allegata unitamente ai relativi elaborati al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di subordinare** il presente nulla osta al rispetto della seguente prescrizione:
 - dovrà essere prevista un'accurata manutenzione dell'impianto tramite controllo e pulizia annuale delle fosse Imhoff e del filtro percolatore;
3. di ritenere il sistema di scarico **conforme a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco**, in particolare dalle Norme di attuazione (artt. nn. 53 "Conservazione degli habitat naturali", 44 "Tutela di corsi d'acqua e sorgenti", 48 "Prescrizioni per la tutela della fauna", 54 "Tutela e conservazione delle specie floristiche del Parco");
4. di **valutare "bassa" l'incidenza** dello scarico, di cui alla premessa, per gli habitat e le specie animali di interesse comunitario: l'esercizio dell'impianto di trattamento, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra, non produrrà una significativa perturbazione degli habitat, delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti presso il SIC IT4050003 Monte Sole e può pertanto ritenersi conforme alle vigenti Misure specifiche di conservazione ed il Piano di gestione del Sito Natura 2000.
5. di dare atto che il presente nulla-osta è strettamente vincolato all'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'autorità competente, fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che in futuro venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale ed è da riferirsi esclusivamente all'impianto di trattamento autorizzato ed alle acque ed al corpo recettore indicato nell'istanza; ogni modifica apportata all'impianto di trattamento e/o all'edificio (quale ad es. un aumento della superficie utile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti A.E) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 45, comma 11, del DLgs 152/06 e s.m.i. all'Amm.ne Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione e per l'acquisizione del preventivo nulla-osta ed eventuale valutazione d'incidenza di competenza;
6. di fare salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti;
7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si ricorda che il presente atto è propedeutico ai provvedimenti autorizzativi di competenza di altri Enti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.